



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
PROCEDURE CONCURSUALI

DECRETO

P. UN. 22-1/2023

Il Giudice designato, dott. Andrea Bonetti,

nel procedimento unitario portante il n. 22-1/2023 promosso da:

██████████ nato a ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in
Cagliari (CA), nella via Funtanaziu n. 45, presso lo Studio della Dott.ssa Roberta Manca
(la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica
certificata ██████████), svolge la funzione di gestore della crisi l'avv.
██████████, con studio in ██████████, pec:
██████████

letto l'art. 70 C.C.I., ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 20/11/2023, ██████████ ha depositato domanda di
apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione
dei debiti del consumatore.

L'art. 70 C.C.I. stabilisce che il giudice, ai fini della fissazione dell'udienza di omologa
della proposta e del piano, deve preliminarmente verificarne l'ammissibilità. La
disposizione ha finalità evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto
in limine della procedura in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di
ammissibilità.

E' peraltro evidente che le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione
dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in

ogni caso riesaminabili in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Risulta sussistere alla luce della produzione in atti la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 C.C.I. (cui fa rinvio l'art. 68 C.C.I.), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali. Ed infatti la casa di abitazione del ricorrente è sita in Oristano, comune nel quale risulta altresì lo svolgimento dell'attività lavorativa e la tenuta dei conti personali.

L'istante ha provato la propria qualità soggettiva di "*consumatore*", ovvero persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

L'elenco dei creditori e l'esposizione delle cause dell'indebitamento rendono evidente la circostanza che la massa passiva da ristrutturare riguarda esclusivamente rapporti estranei ad attività libero professionali o imprenditoriali.

Non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 C.C.I., atteso che il ricorrente:

- non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.

Quanto agli ulteriori due presupposti ostativi indicata dalla norma, attinenti alla colpa grave o malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, essi rilevano in questa fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza, dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa.

Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

[REDACTED]

[REDACTED]

La domanda proposta è completa e fornisce un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare).

Va dunque condivisa la valutazione compiuta dal gestore della crisi sotto il profilo della completezza degli atti e documenti di riscontro dell'illustrata condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente.

Occorre poi procedere, sempre ai fini dell'ammissibilità della domanda, alla verifica della sufficiente determinatezza della proposta e del piano, i quali devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, con precisa indicazione "*dei tempi e delle modalità*" della ristrutturazione.

Nel caso di specie è allegato alla domanda un piano nel quale sono riportati i tempi e le modalità di soddisfazione del ceto creditorio. In particolare si prevede:

- la conservazione dell'unica proprietà immobiliare sottoposta ad ipoteca nonché dell'autovettura;
- la soddisfazione integrale degli oneri prededucibili compreso il compenso spettante al gestore della crisi;
- la soddisfazione dell'unico creditore ipotecario (Intesa San Paolo S.p.a.) nella percentuale del 100 % mediante la prosecuzione del rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere;
- la soddisfazione dei creditori chirografari nella seguente misura 10 %.

Ciò posto, non si ravvisano allo stato ragioni ostative sul piano dell'ammissibilità giuridica alla fissazione dell'udienza di omologa, risultando in particolare osservate le regole inderogabili sul trattamento dei creditori prelatizi.

Per quanto riguarda i creditori chirografari, deve ritenersi che, nell'attuale disciplina, ogni questione sui tempi, le percentuali (non irrisorie) e le modalità di soddisfazione dei creditori sono esclusivamente rimesse alla valutazione del ceto creditorio, legittimato a contestare ogni ragione di convenienza nelle forme previste dal combinato disposto degli artt. 69 co. 2 e 70 co. 9 C.C.I.

Nel caso di specie deve dunque ritenersi ammissibile non solo la richiesta di disporre il divieto di promuovere azioni esecutive sul patrimonio del consumatore, ma anche la domanda sospensione degli effetti delle clausole “*autoliquidanti*” dei contratti di finanziamento. Nel dettaglio, le trattenute sulla busta paga della ricorrente determinano l’effetto di consentire la soddisfazione di un credito concorsuale, peraltro di rango chirografario, al di fuori delle regole stabilite dal debitore nel piano di ristrutturazione ed in violazione della *par condicio creditorum*. Proprio al fine di evitare che il debitore possa eseguire pagamenti preferenziali nelle more dell’omologazione è del resto specificamente individuata dalla legge la misura dell’inibitoria al compimento di atti di straordinaria amministrazione, fra cui può annoverarsi l’estinzione di debiti anteriori al di fuori dei limiti della proposta, sicché analogamente deve ritenersi consentito disporre l’inefficacia temporanea, fino all’esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o di delega di pagamento. Perché l’effetto protettivo si realizzi senza determinare un definitivo pregiudizio per il creditore occorre peraltro prevedere che le somme destinate alla soddisfazione delle linee di credito garantite siano versate dall’ente ceduto su un conto vincolato appositamente aperto dal gestore della crisi, in modo da poter essere poi svincolate per l’esecuzione del piano omologato o in alternativa per la restituzione al creditore avente diritto in caso di mancata omologa.

Quanto ai presupposti per l’accoglimento delle istanze cautelari, oltre al *fumus* rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l’ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione, già vagliate, il tribunale deve valutare il *periculum in mora*, inteso come strumentalità della misura a consentire il “*buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza*” (art. 2 lett. p) C.C.I.), ovvero “*ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza*” (art. 54 co. 1 C.C.I.).

Nella fattispecie in esame, tanto la conservazione al debitore dell’immobile, la cui aggiudicazione a terzi ed eventuale liberazione da parte del giudice dell’esecuzione comporterebbe maggiori oneri per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, quanto la sospensione delle clausole autoliquidanti dei contratti di finanziamento, favoriscono l’attuazione della proposta e del piano nell’interesse del ceto creditorio, assicurando la conservazione dell’integrità patrimoniale.

[REDACTED]

[REDACTED]

Si comunichi.

Oristano, 30.11.23

Il Giudice

Dott. Andrea Bonetti